

REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE LUDOVICI

Art. 1 – Funzione del Regolamento

1. Il presente Regolamento dà attuazione e integra, ai sensi degli artt. 18.3 e 8.8, let. *b*), le disposizioni dello Statuto dell'Associazione Ludovici, disciplinandone le modalità di funzionamento.

Art. 2 – Sugli associati ordinari

1. Hanno diritto ad aderire all'Associazione Ludovici tutti coloro che, ammessi al Collegio Ludovicianum, vi abbiano risieduto per almeno un semestre. Possono altresì aderire tutti coloro che hanno ricoperto un incarico nella Direzione del Collegio Ludovicianum.
2. L'iscrizione ha durata annuale, dalla data della prima assemblea annuale alla data della prima assemblea dell'anno successivo.
3. L'ammissione all'Associazione Ludovici avviene su domanda degli interessati, previa delibera del Consiglio Direttivo. La presentazione della domanda di ammissione dovrà essere accompagnata dal contestuale pagamento della quota associativa annuale.
4. La quota associativa annuale, da versarsi secondo le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, è stabilita in € 10,00 per gli associati che siano studenti del Collegio, € 20,00 per gli associati di età inferiore a 30 anni alla data della prima assemblea dell'anno di iscrizione, € 30,00 per gli associati di età superiore a 30 anni alla data della prima assemblea dell'anno di iscrizione.
5. La domanda di ammissione, da presentarsi con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo, deve contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
 - facoltà frequentata in Università Cattolica del Sacro Cuore;
 - recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
 - l'integrale accettazione dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione.
6. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza dei membri, in conformità agli artt. 3.1 e 3.2 dello Statuto.
7. La domanda di ammissione può essere rigettata con delibera motivata del Consiglio Direttivo, che dispone la restituzione della somma corrispondente alla quota associativa eventualmente versata. Entro 60 giorni dalla delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere al Collegio Arbitrale, che decide nei successivi 60 giorni.

8. I dati forniti dagli associati ai sensi del precedente art. 2.5 sono inseriti e conservati, in un registro in formato elettronico tenuto dal Consiglio Direttivo, nella persona del Segretario, come previsto dall'art. 10.1 dello Statuto.

Art. 3 – Modalità di elezione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri eletti, dei quali uno ricopre la funzione di Presidente e uno di Vicepresidente, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Compongono il Consiglio Direttivo anche il Direttore *pro-tempore* del Collegio Ludovicianum e il Rappresentante *pro-tempore* dell'Assemblea degli Studenti del Collegio Ludovicianum.
2. Possono candidarsi a membri del Consiglio Direttivo gli *associati ordinari* in regola con il pagamento della quota associativa che abbiano compiuto il venticinquesimo anno d'età alla data delle elezioni.
3. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti con due votazioni distinte, una riservata all'elezione del Presidente e Vicepresidente, la seconda per i restanti membri elettivi.
4. Le candidature a Presidente e Vicepresidente devono essere presentate a coppie, con la specificazione dei ruoli dei candidati. Unitamente alle candidature, potrà essere presentato un programma di obiettivi per il triennio.
5. Le candidature del Presidente, Vicepresidente e dei restanti membri del Consiglio Direttivo devono essere presentate al Segretario dell'Associazione almeno un giorno prima rispetto alla data delle elezioni.
6. Nella votazione riservata all'elezione del Presidente e Vicepresidente l'elettore può esprimere una sola preferenza in favore di una coppia. Risulta eletta la coppia di candidati che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i presenti all'Assemblea. In caso di parità si procede al ballottaggio tra le due coppie che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
7. I candidati alla carica di Presidente e Vicepresidente che risultassero non eletti possono concorrere nella successiva elezione riservata agli altri membri del Consiglio Direttivo.
8. Nella votazione riservata all'elezione degli altri tre membri elettivi, l'elettore può esprimere una sola preferenza e risultano eletti i primi tre candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procede ad ulteriori votazioni.
9. Coloro che partecipano all'Assemblea in modalità telematica hanno pari diritto di esprimere il proprio voto.



10. In occasione dell'Assemblea per l'elezione delle cariche associative, il Consiglio Direttivo nomina tra gli associati una commissione elettorale con il compito di supervisionare il corretto svolgimento dei lavori. Tale commissione è composta da:

- un membro della Direzione del Collegio Ludovicianum
- tre studenti del Collegio Ludovicianum

Art. 4 – Sui rapporti con il Collegio Ludovicianum

1. L'Associazione, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto, collabora con il Collegio attraverso il programma di attività annualmente proposto dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare l'attuazione del programma di attività ad apposite commissioni interne, che possono cooperare in stretta sinergia con le Commissioni del Collegio.
3. L'Associazione opera in sinergia con il Collegio Ludovicianum per promuovere la piena e continua condivisione dei valori che costituiscono l'identità della comunità dei Ludovici. Attraverso la stesura del programma delle attività, si mirerà a un'osmosi virtuosa tra Associazione e Collegio con lo scopo di offrire agli associati (e comunque agli studenti del Collegio Ludovicianum), occasioni di crescita formativa e opportunità professionalizzanti.
4. L'Associazione si impegna, inoltre, a coordinare il rilancio e la crescita delle nuove edizioni dei *Quaderni del Ludovicianum*.